



Azione Cattolica Italiana Diocesi di Mondovì

ATTO NORMATIVO DIOCESANO

“Partecipazione e responsabilità dei laici nella Chiesa locale”

Premessa: L’Azione Cattolica nel cammino del popolo di Dio

L’Associazione diocesana di Azione Cattolica di Mondovì si inserisce nella storia e nella vita della comunità cristiana monregalese che da più di sei secoli, per annunciare e testimoniare il vangelo di Gesù Cristo, si ritrova intorno al Vescovo.

L’Azione Cattolica si riconosce in questo cammino religioso ed ecclesiale della chiesa locale, percorso che è, a un tempo, dono e frutto di fede, speranza e carità e che ha trovato buona testimonianza in tanti laici, religiosi e sacerdoti.

Dall’ultimo decennio del XIX secolo l’Azione Cattolica si è inserita nella vita ecclesiale diocesana per offrire un servizio alla formazione e missione dei laici, contribuendo così all’unità e alla continua costruzione della comunità cristiana.

Capitolo 1: L’identità dell’Azione Cattolica Italiana della diocesi di Mondovì

Art. 1 *Le scelte qualificanti dell’Azione Cattolica Italiana della diocesi di Mondovì*

1. La vita, l’ordinamento e le funzioni dell’Associazione diocesana si basano su quanto indicato dallo Statuto nazionale dell’Azione Cattolica Italiana, in particolare negli articoli dall’1 al 10 a cui si rinvia ¹.

¹ Di seguito si riportano integralmente i primi dieci articoli dello Statuto dell’Azione Cattolica Italiana.

Art. 1 La natura ecclesiale dell’Azione Cattolica Italiana

1. L’Azione Cattolica Italiana è un’Associazione di laici che si impegnano liberamente, in forma comunitaria ed organica ed in diretta collaborazione con la Gerarchia, per la realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa.

Art. 2 L’impegno religioso apostolico dell’Associazione

1. L’impegno dell’ACI, essenzialmente religioso apostolico, comprende la evangelizzazione, la santificazione degli uomini, la formazione cristiana delle loro coscienze in modo che riescano ad impregnare dello spirito evangelico le varie comunità ed i vari ambienti.

Art. 3 I laici dell’Azione Cattolica Italiana

1. I laici che aderiscono all’ACI:

- a) si impegnano a una formazione personale e comunitaria che li aiuti a corrispondere alla universale vocazione alla santità e all’apostolato nella loro specifica condizione di vita;
- b) collaborano alla missione della Chiesa secondo il modo loro proprio portando la loro esperienza ed assumendo la loro responsabilità nella vita dell’Associazione per contribuire alla elaborazione e alla esecuzione dell’azione pastorale della Chiesa, con costante attenzione alla mentalità, alle esigenze ed ai problemi delle persone, delle famiglie e degli ambienti;
- c) si impegnano a testimoniare nella loro vita l’unione con Cristo e ad informare allo spirito cristiano le scelte da loro compiute con propria personale responsabilità, nell’ambito delle realtà temporali.

Art. 4 Segno di unità nella comunità cristiana

1. L’Azione Cattolica Italiana intende realizzare nella vita associativa un segno della unità della Chiesa in Cristo. Si organizza in modo da favorire la comunione fra i soci e con tutti i membri del Popolo di Dio, e da rendere organico ed efficace il comune servizio apostolico.

Art. 5 La collaborazione diretta con i pastori

1. L’ACI, per realizzare il proprio servizio alla costruzione e missione del Popolo di Dio, collabora direttamente con la Gerarchia, posta dal Signore a reggere la Chiesa, in un rapporto di piena comunione e fiducia. Accoglie con aperta disponibilità la sua guida e le offre con responsabile iniziativa il proprio organico e sistematico contributo per l’unica pastorale della Chiesa. Collabora alla crescita della comunione tra laici, clero e Vescovi.

Art. 6 La presenza e il servizio nella Chiesa locale

1. L’esperienza associativa e l’attività apostolica dell’Azione Cattolica Italiana hanno come primo impegno la presenza e il servizio nella Chiesa locale e si svolgono in costante solidarietà con le sue esigenze e con le sue scelte pastorali. A tal fine l’ACI offre il suo contributo agli organismi pastorali della diocesi.

2. Presta analogamente il suo servizio agli organismi pastorali parrocchiali, regionali e nazionali. L’ACI promuove l’impegno alla corresponsabilità nella missione della Chiesa universale; collabora alla crescita dello spirito ecumenico.

Art. 7 La comunione con le aggregazioni ecclesiali



Art. 2 *La regolamentazione dell’Azione Cattolica diocesana di Mondovì*

1. L’Azione Cattolica diocesana è retta, oltre che dallo Statuto nazionale, dal Regolamento nazionale di attuazione e dal presente Atto Normativo diocesano.
2. Il presente Atto Normativo diocesano rimanda, per le norme di dettaglio e di stretta esecuzione, ad un Regolamento diocesano di attuazione che sarà successivamente adottato dal Consiglio diocesano.

Capitolo 2: Adesione e partecipazione all’Azione Cattolica Italiana della diocesi di Mondovì

Art. 3 *L’adesione*

1. All’Azione Cattolica Italiana della diocesi di Mondovì possono aderire tutti quei laici che, accettandone la natura e i fini, intendano contribuire idealmente e materialmente alla vita associativa.
2. L’adesione all’Azione Cattolica diocesana è un atto personale, normalmente maturato attraverso l’esperienza di gruppo e la partecipazione alla vita ecclesiale; ciò vale per ogni età, secondo le caratteristiche proprie di ciascuna.
3. L’adesione all’Azione Cattolica in diocesi significa la scelta del laico di aderire alla Azione Cattolica Italiana, la condivisione e la partecipazione al programma formativo e missionario dell’Associazione, la collaborazione e corresponsabilità al servizio associativo ed ecclesiale, con la preghiera, l’impegno attivo, il sacrificio, lo studio.
4. L’adesione è pubblica e si esprime nelle forme previste dal Regolamento nazionale di attuazione dell’Azione Cattolica Italiana, secondo le modalità precisate annualmente dal Consiglio diocesano in occasione del tesseramento.
5. L’adesione all’Azione Cattolica comporta il contributo anche economico, la partecipazione ai momenti di elaborazione dei programmi e alla elezione dei responsabili, la disponibilità ad assumere responsabilità nella vita associativa.

Art. 4 *Diritti e doveri dei soci, forme di partecipazione e incarichi direttivi*

1. In relazione ai diritti e ai doveri dei soci, alle forme di partecipazione, comprendenti le regole per l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo, e alla modalità di attribuzione e ai motivi di cessazione degli incarichi direttivi si rimanda a quanto stabilito negli articoli dal 5 al 12 del Regolamento nazionale di attuazione.

1. L’ACI collabora in fraternità e reciproco servizio con le diverse Associazioni, opere e gruppi di apostolato cattolico e partecipa insieme con essi ai comuni organismi di collegamento.

Art. 8 La partecipazione alle aggregazioni internazionali cattoliche

1. L’ACI, nelle sue diverse articolazioni, partecipa all’attività delle organizzazioni internazionali cattoliche.

Art.9 L’impegno per la famiglia

1. L’ACI collabora al pieno sviluppo della famiglia, in cui si incontrano la naturale esperienza umana e la grazia del sacramento del matrimonio, e favorisce la promozione del suo ruolo attivo e responsabile nella pastorale, anche offrendole la possibilità di partecipare alla propria attività apostolica.

Art.10 I sacerdoti assistenti

1. Nell’Azione Cattolica Italiana i Sacerdoti Assistenti partecipano alla vita della Associazione e delle sue articolazioni, per contribuire ad alimentare la vita spirituale ed il senso apostolico ed a promuoverne la unità.

2. Il Sacerdote Assistente esercita il suo servizio ministeriale quale partecipe della missione del Vescovo, segno della sua presenza e membro del presbiterio, in modo che la collaborazione nell’apostolato di sacerdoti e laici renda più piena la comunione ecclesiale dell’Associazione.

3. Il Sacerdote Assistente è nominato per ciascuna Associazione, diocesana, parrocchiale e nazionale, dall’Autorità ecclesiastica competente; partecipa alle riunioni dell’Associazione e dei rispettivi Consigli e Presidenze.

4. Per assicurare la presenza sacerdotale in ciascuna articolazione associativa, il Sacerdote Assistente può chiedere che l’autorità ecclesiastica nomini altri sacerdoti che possano coadiuvarlo e siano scelti in conformità alla natura e alle esigenze di ciascuna articolazione (Settore, ACR, Movimento o Gruppo).



Art. 5 *Gli Assistenti diocesani*

1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 13 del Regolamento nazionale d'attuazione, gli assistenti diocesani del settore adulti, del settore giovani e dell'ACR:
 - a) partecipano alle riunioni di équipe al fine di offrire il proprio contributo e la propria guida spirituale;
 - b) partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto alle riunioni degli organi direttivi dell'Associazione diocesana: in particolare prendono parte alle assemblee diocesane, alle riunioni del Consiglio diocesano e della Presidenza diocesana;
 - c) sostengono gli organi direttivi dell'Associazione diocesana nel mantenere i contatti con le Associazioni territoriali e i gruppi, in modo particolare offrendo la propria collaborazione ai confratelli sacerdoti e agli assistenti parrocchiali;
 - d) curano i rapporti con il Vescovo e con il presbiterio diocesano;
 - e) partecipano alle iniziative diocesane, regionali e nazionali, compatibilmente con gli impegni del ministero.

Capitolo 3: Articolazione dell'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Mondovì

Art. 6 *La costituzione e la struttura associativa dell'Azione Cattolica Italiana nella diocesi di Mondovì*

1. La costituzione dell'Azione Cattolica diocesana di Mondovì – che risale all'ultimo decennio dell'Ottocento – è stata confermata dai Vescovi diocesani attraverso la nomina dei presidenti e degli assistenti diocesani, secondo le norme stabilite dagli statuti dell'Azione Cattolica Italiana.
2. L'Azione Cattolica diocesana di Mondovì si organizza in una struttura unitaria e articolata per territorio, fasce di età, ambiente.
3. L'Azione Cattolica diocesana si articola in Associazioni territoriali, che possono avere carattere parrocchiale o interparrocchiale, oppure riferirsi ad una unità pastorale. Di norma l'Associazione territoriale è costituita da aderenti ragazzi, giovani, adulti.
4. L'Azione Cattolica diocesana e le singole Associazioni territoriali si articolano per fasce di età: bambini, ragazzi, giovanissimi, giovani, giovani-adulti, adulti, anziani, che fanno riferimento rispettivamente all'ACR, al settore giovani, al settore adulti.
5. L'Associazione territoriale di Azione Cattolica si impegna, oltre alla collaborazione dovuta istituzionalmente, ad un rapporto fraterno di comunione e sostegno dei sacerdoti e del Vescovo, alla condivisione degli impegni del loro ministero e delle loro fatiche, nello stile proprio della corresponsabilità dei laici alla vita della comunità ecclesiale e nella franca esposizione delle proprie valutazioni e proposte.
6. Possono inoltre costituirsi per specifiche esigenze pastorali gruppi di Azione Cattolica a carattere zonale o diocesano che sviluppano una specifica attenzione ad un ambiente, età o condizione di vita (giovani-adulti, anziani, giovanissimi, studenti, lavoratori, famiglie, ...). I gruppi devono essere una presenza qualificata e qualificante nella realtà associativa, devono essere fermento in diocesi per meglio sviluppare le attenzioni della Chiesa locale allo specifico ambito al quale si dedicano e devono adoperarsi per divulgare la loro presenza anche in altre zone territoriali della diocesi.
7. I componenti di tali gruppi che intendono aderire all'Azione Cattolica, si iscrivono di norma presso l'Associazione territoriale dove abitano o – se questa non è costituita – in quella più vicina.



8. Uno o più gruppi di ambiente possono costituire a livello diocesano un movimento interno di Azione Cattolica: il Movimento Studenti (MSAC) e il Movimento Lavoratori (MLAC). La costituzione e l'organizzazione di un movimento diocesano di Azione Cattolica fa riferimento al rispettivo statuto nazionale.
9. Uno o più gruppo di ambiente possono costituire a livello diocesano un movimento collegato all'Azione Cattolica Italiana²: il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC), il Movimento di Impegno Educativo di Azione Cattolica (MIEAC), la Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI). La costituzione e l'organizzazione di uno dei suddetti movimenti a livello diocesano fa riferimento al rispettivo statuto nazionale.
10. L'Azione Cattolica diocesana e le sue articolazioni eleggono in forma democratica i responsabili; individuano i programmi di attività; assumono le scelte che orientano il cammino associativo.

Art. 7 *Le Associazioni Parrocchiali*

1. Le Associazioni parrocchiali rappresentano il luogo ordinario di vita e di esperienza associativa, in cui le persone incontrano concretamente l'Azione Cattolica e ne fanno esperienza.
2. Sono Associazioni parrocchiali quelle la cui struttura organizzativa è garantita dalla partecipazione di tutti gli aderenti attraverso l'organo assembleare; da un Consiglio per la programmazione, gestione e verifica della vita associativa; da un Presidente che indirizza e promuove l'attività dell'Associazione, in piena e solidale collaborazione con il parroco e la comunità tutta.
3. Le condizioni e le modalità per la costituzione e l'esistenza delle Associazioni parrocchiali sono soggette a verifica da parte del Consiglio diocesano.

Art. 8 *Le Associazioni Interparrocchiali*

1. Due o più Associazioni parrocchiali possono costituire un'Associazione interparrocchiale, al fine di favorire un'azione pastorale più rispondente alle esigenze della comunità e una dinamica associativa più vitale e stimolante.
2. La struttura organizzativa è composta da un'Assemblea, che garantisce la partecipazione di tutti gli aderenti delle parrocchie interessate, da un Consiglio e da un unico Presidente che agisce in collaborazione con i parroci e con le comunità parrocchiali che hanno costituito l'Associazione interparrocchiale.
3. I parroci delle parrocchie interessate scelgono al loro interno l'assistente dell'Associazione interparrocchiale.
4. Il Consiglio diocesano verifica l'opportunità e le modalità di costituzione dell'Associazione interparrocchiale e ne approva l'istituzione.

Art. 9 *Il Movimento Studenti, il Movimento Lavoratori*

1. I movimenti di Azione Cattolica costituiti a livello diocesano, rappresentano la spinta missionaria dell'Associazione nei luoghi di vita ordinari.
2. La costituzione e la struttura dei movimenti sono approvate e verificate dal Consiglio diocesano.
3. I loro organi sono: il congresso diocesano, l'équipe ed i segretari.

² Tale collegamento avviene attraverso specifici accordi approvati dal Consiglio nazionale e dal singolo movimento.



4. I segretari, due per ciascun movimento, sono eletti dal congresso, e ratificati dal Consiglio diocesano.

Capitolo 4: Ordinamento dell'Associazione territoriale dell'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Mondovì

Art. 10 Organi dell'Associazione territoriale

1. Organi dell'Associazione territoriale sono: l'Assemblea territoriale, il Consiglio territoriale e il Presidente.

Art. 11 L'Assemblea parrocchiale

1. L'Assemblea dell'Associazione parrocchiale è composta da tutti gli aderenti dell'Azione Cattolica Italiana giovani, adulti e ragazzi iscritti all'Associazione parrocchiale stessa. I ragazzi sono coinvolti secondo le modalità che meglio possono favorire la loro partecipazione e sono rappresentati dagli educatori.
2. Discute ed indirizza le linee programmatiche dell'Associazione in sintonia con il piano pastorale parrocchiale; elegge il Consiglio parrocchiale, rappresentativo delle componenti dell'Associazione nei modi stabiliti dal Regolamento diocesano di attuazione.
3. Hanno diritto di voto tutti i soci giovani e adulti regolarmente iscritti in base a quanto previsto dal Regolamento nazionale di attuazione. All'Assemblea partecipano con diritto di parola i simpatizzanti all'Azione Cattolica.
4. All'Assemblea partecipa il parroco o suo delegato.
5. All'Assemblea elettiva dell'Associazione parrocchiale partecipa, al fine della sua regolarità e validità, un rappresentante del Consiglio diocesano senza diritto di voto.

Art. 12 Il Consiglio parrocchiale

1. Il Consiglio parrocchiale ha la responsabilità della vita e delle attività dell'Associazione parrocchiale, con il compito di determinare gli obiettivi e gli indirizzi programmatici e di attuare i progetti emersi dall'Assemblea parrocchiale.
2. Il Consiglio parrocchiale si riunisce almeno due volte l'anno. I componenti del Consiglio si riuniscono anche separatamente per settori per curare attività specifiche di ognuno di essi, per curare iniziative particolari che l'Associazione intende promuovere e per realizzare i momenti formativi distinti e le attività assegnate dal piano parrocchiale.
3. Il Consiglio parrocchiale designa il Presidente parrocchiale.
4. Studia, promuove e cura le iniziative a carattere spirituale, culturale e di identità associativa.
5. Individua in stretta collaborazione con il parroco i responsabili educativi dei vari gruppi, ne cura il discernimento vocazionale e la formazione.
6. Il Consiglio parrocchiale è responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione parrocchiale attribuendo i compiti amministrativi di gestione al Presidente parrocchiale o ad un amministratore parrocchiale, qualora necessario.
7. Ai fini della gestione amministrativa, per quanto non espressamente precisato in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione riferite all'associazione nazionale, e le norme del presente atto normativo riferite all'associazione diocesana.



8. I componenti eletti del Consiglio parrocchiale vengono comunicati ufficialmente all'Associazione diocesana tramite verbale; in tale modo vengono confermati anche come componenti dell'Assemblea diocesana elettiva con diritto di voto i componenti del Consiglio parrocchiale, in numero di uno o due per settore a seconda che faccia parte dell'Associazione parrocchiale un numero di soci inferiore o superiore a venti, eletti con il maggior numero di preferenze.
9. Il Consiglio parrocchiale approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

Art. 13 *Modalità di elezione del Consiglio parrocchiale*

1. Il Consiglio parrocchiale è formato dai membri eletti dall'Assemblea elettiva validamente costituita ai sensi di quanto previsto nel Regolamento diocesano di attuazione.
2. Il numero dei consiglieri si determina in base al numero complessivo di soci adulti, giovani e ragazzi, come specificato nel Regolamento diocesano di attuazione.
3. Tutti i soci adulti e giovani in regola con l'adesione godono dell'elettorato passivo ed attivo. Le operazioni di voto si effettuano tenendo presenti le modalità indicate nel Regolamento diocesano di attuazione.
4. Entrano a far parte del Consiglio parrocchiale con voto deliberativo i responsabili dei settori adulti e giovani e il responsabile dell'ACR, eletti dal Consiglio su proposta dei suoi componenti.
5. Possono partecipare al Consiglio parrocchiale con voto consultivo, qualora se ne avverta l'opportunità, gli animatori dei gruppi adulti, giovani, giovanissimi e gli educatori dell'ACR.

Art. 14 *Il Presidente dell'Associazione parrocchiale*

1. Il Presidente parrocchiale viene designato dal Consiglio parrocchiale secondo le modalità stabilite dal Regolamento diocesano di attuazione, e nominato dal Vescovo.
2. Il Presidente parrocchiale promuove, coordina, convoca e presiede il Consiglio parrocchiale ed indice le assemblee. Propone il segretario e l'amministratore, eletti dal Consiglio; nel suo lavoro riceve il sostegno e la cooperazione dei responsabili del settore adulti, del settore giovani e dell'ACR, eletti dal Consiglio su proposta dei suoi componenti.
3. Il Presidente parrocchiale verifica e garantisce l'unitarietà dei settori dell'Associazione.

Art. 15 *La struttura dell'Associazione interparrocchiale*

1. Sono organi dell'Associazione interparrocchiale l'Assemblea, il Consiglio e il Presidente così come previsto dall'articolo 10 del presente atto normativo.
2. Le regole e le modalità di funzionamento sono identiche a quelle previste negli articoli 11, 12, 13 e 14 del presente atto normativo.

Capitolo 5: Ordinamento dell'Associazione diocesana dell'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Mondovì

Art. 16 *Organi dell'Associazione diocesana*

1. Organi dell'Associazione diocesana sono: l'Assemblea diocesana, il Consiglio diocesano, la Presidenza diocesana e il Presidente.



Art. 17 *L'Assemblea diocesana*

1. L'Assemblea diocesana è espressione di tutte le componenti dell'Azione Cattolica Italiana giovani, adulti e ragazzi iscritti alle Associazioni territoriali della diocesi di Mondovì.
2. La costituiscono e vi partecipano con diritto di voto i componenti dei consigli delle Associazioni territoriali come specificato nell'articolo 12 comma 7 del presente atto normativo, i segretari dei movimenti diocesani di Azione Cattolica, da 3 a 9 delegati del MSAC³, i delegati della FUCI, del MEIC e del MIEAC, i componenti del Consiglio diocesano e della Presidenza diocesana in carica. I ragazzi sono coinvolti secondo le modalità che meglio possono favorire la loro partecipazione.
3. L'Assemblea si riunisce per discutere sulla situazione associativa ed ecclesiale, incontrare il Vescovo, decidere i programmi e verificare le iniziative svolte. Inoltre, delibera in ordine agli atti normativi di specifica competenza, agli scopi e al programma pluriennale nonché all'eventuale scioglimento dell'Associazione diocesana.
4. All'Assemblea partecipano con diritto di parola tutti i soci iscritti alle Associazioni territoriali ed i simpatizzanti dell'Azione Cattolica nonché i rappresentanti di altri movimenti o Associazioni ecclesiali invitati dalla Presidenza diocesana.
5. All'Assemblea partecipano con diritto di parola i sacerdoti assistenti e tutti i sacerdoti e i rappresentanti dei religiosi della diocesi che sono invitati dalla Presidenza diocesana.
6. In base alle scadenze fissate dallo Statuto e Regolamento nazionale di attuazione, l'Assemblea diocesana si riunisce come Assemblea diocesana elettiva e provvede a eleggere i responsabili diocesani che costituiscono il Consiglio diocesano di Azione Cattolica. A tale scopo la Presidenza diocesana in carica provvede a prendere contatto con persone disponibili ad assumersi la responsabilità associativa, in modo che siano rappresentati per quanto possibile e in modo significativo tutte le componenti dell'Associazione riguardo a sesso, età, riferimento territoriale.
7. All'Assemblea elettiva dell'Associazione diocesana partecipa, al fine della sua regolarità e validità, un rappresentante della delegazione regionale senza diritto di voto.

Art. 18 *Modalità di convocazione dell'Assemblea diocesana*

1. L'Assemblea diocesana è convocata in via ordinaria ogni tre anni al fine di deliberare riguardo gli obiettivi e il programma dell'Azione Cattolica diocesana per il triennio successivo e per eleggere il Consiglio diocesano.
2. E' convocata in via straordinaria per affrontare temi di grande rilevanza o urgenza per la vita associativa, che non trovino riferimento nel programma e negli obiettivi già deliberati.
3. L'Assemblea straordinaria è indetta dal Consiglio diocesano che ne determina, di volta in volta, le modalità ed i termini di convocazione. Tale assemblea risulta essere sempre validamente costituita.

Art. 19 *Il Consiglio diocesano*

³ Ai sensi del documento normativo del MSAC approvato dal Consiglio nazionale.



1. Il Consiglio diocesano ha la responsabilità della vita e delle attività dell'Associazione diocesana, con il compito di attuare i progetti secondo gli obiettivi e gli indirizzi programmatici emersi dall'Assemblea diocesana.
2. Il Consiglio diocesano si riunisce almeno due volte l'anno. I componenti del Consiglio si riuniscono anche separatamente per settori per curare attività specifiche di ognuno di essi, per curare iniziative particolari che l'Associazione intende promuovere e per realizzare i momenti formativi distinti e le attività assegnate dal piano pastorale diocesano.
3. Oltre ai compiti definiti dalla regolamentazione nazionale e dagli altri articoli dal presente atto normativo diocesano, il Consiglio diocesano provvede ad espletare le seguenti attività:
 - a) propone la terna di nominativi per la nomina del Presidente diocesano da parte del Vescovo;
 - b) elegge i membri della Presidenza diocesana;
 - c) definisce e verifica il programma associativo;
 - d) effettua le deliberazioni inerenti i regolamenti e i documenti di indirizzo programmatico e cura con iniziative idonee la formazione dei responsabili diocesani e delle Associazioni territoriali;
 - e) determina le quote associative;
 - f) approva il conto consuntivo annuale;
 - g) convoca in via ordinaria l'Assemblea diocesana ogni tre anni e quella straordinaria quando necessaria;
 - h) adotta il Regolamento diocesano di attuazione coerente con il presente Atto Normativo diocesano proposto dalla Presidenza diocesana.

Art. 20 *Composizione e modalità di elezione del Consiglio diocesano*

1. Il Consiglio diocesano è formato dai membri eletti dall'Assemblea diocesana elettiva validamente costituita ai sensi di quanto previsto nel Regolamento diocesano di attuazione.
2. Il numero dei consiglieri si determina in base al numero complessivo di soci adulti, giovani e ragazzi, come specificato nel Regolamento diocesano di attuazione.
3. I segretari di tutti i movimenti presenti in diocesi partecipano con pieni diritti alle riunioni del Consiglio diocesano.
4. Sono cooptati nel Consiglio diocesano con pieni diritti gli eletti nel Consiglio nazionale e gli incaricati regionali.
5. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio diocesano relative alla parte formativa i presidenti delle Associazioni territoriali in forma consultiva.

Art. 21 *La Presidenza diocesana*

1. La Presidenza diocesana favorisce lo sviluppo dell'Associazione garantendone l'unità: gestisce unitariamente l'Associazione in base alle linee e programmi decisi in Consiglio diocesano, cura i rapporti con il Vescovo, i sacerdoti, i consigli pastorale e presbiterale e gli altri organismi diocesani.
2. La Presidenza diocesana è composta dal Presidente diocesano, da 4 vicepresidenti (due adulti e due giovani), dal responsabile e dal vice-responsabile dell'ACR, dal segretario e dall'amministratore e da altri componenti nominati dal Consiglio diocesano in relazione alla situazione associativa ed ecclesiale della diocesi.



3. I segretari dei movimenti presenti in diocesi fanno parte della Presidenza nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio diocesano per favorire la loro piena condivisione della vita associativa.
4. Tutti i componenti la Presidenza sono corresponsabili dell'intera vita associativa e collaborano col Presidente per la conduzione unitaria dell'Azione Cattolica diocesana.
5. Il Consiglio diocesano, in apposita seduta, elegge i componenti della Presidenza secondo le modalità espresse dal Regolamento diocesano di attuazione. Le proposte di candidatura per i due vicepresidenti adulti, i due vicepresidenti giovani ed il responsabile ed il vice-responsabile ACR sono di competenza del Consiglio diocesano che ha cura, di norma, di prevedere la presenza di un responsabile di ambo i sessi per settore.
6. Le proposte di candidatura per il segretario e l'amministratore sono di competenza del Presidente diocesano.
7. E' compito della Presidenza diocesana:
 - a) predisporre un programma annuale di attività da sottoporre al Consiglio diocesano, valutando la situazione diocesana, considerando i programmi pastorali indicati dal Vescovo, individuando le iniziative da svolgere unitariamente o in forma articolata, così da offrire una proposta qualificata di formazione per i soci;
 - b) curare i rapporti con le Associazioni territoriali e le parrocchie, promuovendo occasioni di incontro e dialogo, con una particolare attenzione alla comunicazione sui temi laicali;
 - c) convocare e preparare il lavoro del Consiglio diocesano, secondo il programma concordato con il Consiglio stesso, curando in particolare la comunicazione e la collaborazione tra le articolazioni;
 - d) convocare quando opportuno il Comitato dei presidenti delle Associazioni territoriali;
 - e) stendere il Regolamento diocesano di attuazione del presente Atto Normativo diocesano.

Art. 22 *Il Presidente diocesano: ruolo, funzioni ed elezione*

1. Il Presidente diocesano rappresenta l'Azione Cattolica diocesana sia in ambito ecclesiale che in ambito civile, anche per gli effetti giuridici.
2. Egli garantisce l'unitarietà dell'Associazione; promuove e coordina l'attività della Presidenza in fraterna collaborazione con gli assistenti diocesani; convoca e presiede il Consiglio diocesano. Inoltre, effettua qualsiasi altro compito attribuitogli dal presente Atto Normativo diocesano e dal Regolamento diocesano di attuazione.
3. Il Consiglio diocesano provvede alla formulazione della proposta per la nomina del Presidente diocesano, indicando tre nominativi da trasmettere al Vescovo, il quale provvederà, nell'ambito della terna, alla nomina.
4. La formulazione della proposta avviene secondo le modalità indicate nel Regolamento diocesano di attuazione.
5. In caso di dimissioni o di impedimento grave del Presidente diocesano, i membri eletti del Consiglio diocesano individuano al proprio interno un Presidente diocesano vicario che cura la ordinaria amministrazione. Entro 60 giorni, il Consiglio diocesano, previa consultazione del Comitato dei Presidenti parrocchiali, provvede alla formulazione della proposta per la nomina di un nuovo Presidente diocesano, come indicato ai commi 3 e 4 del presente articolo.



Art. 23 *Le équipes diocesane*

1. Le équipes rappresentano gli strumenti di lavoro, organizzazione e realizzazione delle attività dei settori, dell'ACR e dei movimenti dell'Associazione diocesana.
2. Le équipes del settore adulti, del settore giovani e dell'ACR sono presiedute e convocate, rispettivamente, da i vicepresidenti del settore adulti, da i vicepresidenti del settore giovani e dal responsabile ACR. Fanno parte delle équipes di diritto i consiglieri diocesani dei corrispondenti settori, più altri soci cooptati dai vicepresidenti di settore e dal responsabile dell'ACR.
3. Le équipes dei movimenti diocesani sono presiedute e convocate dai segretari e composte da soci cooptati, che realizzano la propria dimensione associativa all'interno dei movimenti.
4. All'équipe del Movimento Lavoratori partecipano i vicepresidenti del settore adulti e del settore giovani, all'équipe del Movimento Studenti e della FUCI i vicepresidenti del settore giovani.
5. Le équipes si riuniscono con una cadenza di norma quindicinale per garantire una maggiore organicità e continuità al lavoro e alla vita dei settori, dell'ACR e dei movimenti.

Art. 24 *Il Comitato dei Presidenti*

1. Il Comitato dei Presidenti è l'organo di raccordo tra la Presidenza diocesana e i presidenti delle Associazioni territoriali.
2. E' convocato e presieduto, con cadenza almeno semestrale, dal Presidente diocesano per consultare, informare, coordinare e coinvolgere in maniera più responsabile le Associazioni territoriali riguardo le attività e le iniziative di tutta l'Associazione diocesana.

Capitolo 6: Disposizioni amministrative

Art. 25 *Il sostegno economico dell'Associazione diocesana e definizione dei contributi associativi*

1. Relativamente all'attività dell'Associazione diocesana di Azione Cattolica di Mondovì, alle sue risorse ed al suo patrimonio, ai contributi associativi ordinari ed ai contributi associativi per particolari finalità si rimanda a quanto stabilito negli articoli 32 e 33 dello Statuto nazionale dell'Azione Cattolica Italiana e negli articoli 27, 28 e 29 del Regolamento nazionale di attuazione.

Art. 26 *La gestione amministrativa e il Comitato per gli affari economici*

1. Relativamente alla gestione amministrativa dell'Associazione diocesana di Azione Cattolica di Mondovì, si rimanda a quanto espresso dai commi 1 e 2 dell'articolo 34 dello Statuto nazionale dell'Azione Cattolica Italiana.
2. Il Comitato per gli affari economici dell'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Mondovì svolge funzioni consultive in ordine a:
 - a) elaborazione del regolamento di contabilità;
 - b) formazione del conto consuntivo annuale;
 - c) gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione diocesana, nonché delle attività e dei servizi correlati; in particolare per la previsione di programmi e impegni che comportino oneri rilevanti per l'Associazione;



- d) questioni economiche ed amministrative ad esso sottoposte dall'amministratore.
3. Il Comitato per gli affari economici dell'Associazione diocesana di Mondovì si riunisce almeno una volta l'anno e tutte le volte che l'Amministratore lo ritenga necessario.

Capitolo 7: Norme transitorie e finali

Art. 27 Approvazione dell'Atto Normativo diocesano e successive modifiche

1. L'Atto Normativo diocesano e le eventuali modifiche successive diventano efficaci a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare espressa dal Consiglio nazionale dell'Azione Cattolica Italiana secondo le procedure previste dal Regolamento nazionale di attuazione.
2. Per le eventuali integrazioni all'Atto Normativo diocesano che dovessero essere richieste dal Consiglio nazionale, l'Assemblea diocesana può conferire mandato al Consiglio diocesano per il loro recepimento.
3. Ogni modifica al presente Atto Normativo diocesano deve essere approvata dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole del 50% più 1 degli aventi diritto.
4. Ogni modifica al presente Atto Normativo diocesano che implichi una modifica al Regolamento diocesano di attuazione deve essere considerata dal Consiglio diocesano che ha trenta giorni di tempo per adeguare il suddetto regolamento a quanto introdotto dalle modifiche al presente Atto Normativo diocesano.